

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI

Approvato con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 29/03/2007 e successive
modifiche e integrazioni

Art. 1

Terreni considerati non fabbricabili.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati
nel comma 1 dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione
agro - silvo -
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura , alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali, il cui volume d'affari derivante
dall'attività agricola,
risulti superiore al 50 per cento del reddito complessivo, escludendo da questo
ultimo i
trattamenti pensionistici corrisposti per attività agricola.

Art. 2

Esenzioni Riduzioni

1. Si considerano esenti, oltre i casi previsti dalla legislazione vigente:
- a) i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, o in
qualità di
locatario finanziario, e utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, 1° comma lett.c), del
Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e
sportive, nonché alle attività di cui all'art.16, lett.a), della legge 20 maggio 1985
n.222.
 - b) gli immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ,di cui
all'art.
10 del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.
 - c) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni
prescritte.
- 2 - E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

3 - Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale, ove non diversamente disposto dal consiglio comunale:

l'unità immobiliare concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta, **ai parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, agli affini fino al 2° grado (delibera C.C. nr. 52 del 18/12/2007)**

figli, che la occupano quale loro abitazione principale; le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto.

3bis ove non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, alle unità immobiliari di cui al precedente comma 3 si applica la detrazione prevista dalla legge". (delibera C.C. nr. 52 del 18/12/2007)

4 - Le abitazioni di nuova costruzione sono assoggettate all'aliquota minima prevista dalla legge per 10 (dieci) periodi d'imposta a decorrere dall'insorgenza del presupposto impositivo.

5 - Per i fabbricati diversi dalle abitazioni, appartenenti allo stesso gruppo catastale e con identica classificazione catastale, il Comune può prevedere una differenziazione di aliquota in relazione alla presenza o meno di attività artigianali, industriali, commerciali o di servizi.

6 - Per i fabbricati civili che non siano abitazione principale del proprietario, concessi in locazione o in uso per non meno di sei mesi continuativi per anno da dimostrare attraverso la presentazione di contratto di locazione registrato o certificato di residenza, il Comune può prevedere una riduzione dell'aliquota.

Art. 3 Versamenti

1. L'imposta dovuta dai soggetti passivi a termini di legge, deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune di Frassinoro o direttamente presso la tesoreria medesima, nonché tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

2. Le modalità di versamento dell'imposta, indicate nel comma precedente, si osservano anche per eseguire il versamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito di attività d'accertamento ed in seguito a ravvedimento operoso.

Art. 4

Riscossione coattiva

Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità di cui al precedente articolo 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento e liquidazione, sono rimosse, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. 14.04.1910 n. 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 5

Importo minimo per versamenti e rimborsi

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta per importi inferiori a € 10,00 (Euro dieci/00).

Art. 6

Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Art. 7

Abrogazione di norme regolamentari, disposizioni finali, transitorie e di rinvio

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale per applicazione della imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 28.09.1999 con le modifiche da ultimo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 marzo 2005.
2. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

Art. 8
Entrata in vigore

Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento hanno effetto con decorrenza 1° gennaio 2007.